

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00308/2020REG.PROV.COLL.

N. 08179/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8179 del 2013, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio Studio OMISSIS in Roma, OMISSIS;

contro

Comune di OMISSIS non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO - SEZIONE II, n. 583/2013, resa tra le parti, concernente diniego di concessione edilizia in sanatoria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II n. 583/2013, di reiezione del ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS avverso il diniego (d.5 ottobre 1999) opposto dal comune di OMISSIS sull'**istanza di condono presentata ai sensi della legge 724/94**, ed avente ad oggetto le opere abusive consistenti nella realizzazione del piano seminterrato e del primo piano sull'immobile di proprietà, sito in via OMISSIS del Comune.

L'impugnazione è stata cumulativamente estesa alle note con le quali il Comune aveva preliminarmente richiesto alla ricorrente d'integrare la documentazione a corredo della domanda di condono.

2. Rilevata l'**assenza delle certificazioni prescritte dall'art. 39, comma 4, l. 724/94, ed in particolare del certificato l'idoneità statica delle opere eseguite redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione**, il Tar ha respinto il ricorso.

3. Appella la sentenza la sig.ra OMISSIS.

4. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.

5. Con i motivi d'appello che, muovendo da un comune denominatore di diritto, possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell'applicazione degli artt. 35 l.47/85 e 39 l. 724/94 laddove, avallando l'indirizzo assunto dal Comune, hanno gravato la ricorrente dell'onere di presentazione, ai fini del conseguimento del condono, di certificazione e documentazione in genere non affatto prevista dalla legge.

6. L'appello è infondato.

Le opere abusive, eseguite senza alcun titolo edilizio, consistono nella realizzazione del piano seminterrato e del primo piano dell'edificio di proprietà

dell'appellante: ossia sono tipologicamente e morfologicamente riconducibili ad opere strutturali che, complessivamente considerate, superano i 450 mc. per le quali l'art. 39, comma 4, l. 724/94, prescrive, oltre l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica, la presentazione della certificazione d'idoneità statica (CIS) di cui all'art. 35, 3° comma, lett. b) l. 47/85 nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35.

6.1 Il certificato di idoneità statica (CIS) è stato introdotto dal legislatore con D.M. LL.PP del 15/05/1985, a poco meno di due mesi di distanza dall'entrata in vigore della prima legge sul condono edilizio n. 47/85.

L'adozione del decreto è stata delegata dall'art. 35 l.47/85 al fine specifico di tutelare l'assetto sismico del territorio da coordinarsi con la procedura di presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria prevista dalla stessa norma di legge: si stabilisce che, per le opere abusive aventi volume complessivo superiore a 450 metri cubi, è obbligatorio presentare tale certificazione, con la quale attestare l'idoneità statica da redigersi a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione delle opere eseguite, senza distinzione di anzianità o titolo professionale come invece già previsto per il collaudo statico.

6.2 Va sottolineato che la presentazione del certificato di idoneità statica è stata specificamente richiesta per la procedura straordinaria del condono edilizio del 1985; e, di seguito, progressivamente estesa ai due successivi provvedimenti straordinari del secondo e terzo condono, di cui rispettivamente alla l. 724/94 e l. 326/03.

La ricorrente appellante non ha depositato presso gli uffici comunali il certificato di idoneità statica sicché trova applicazione l'art. 39, comma 4, l.724/94, laddove prescrive che “la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e

il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.

6.3 Sul piano della correttezza procedimentale, non va passato sotto silenzio che il Comune, prima di opporre il diniego di condono impugnato, in ossequio all’art. 10 bis l. 241/90, con del 12 marzo 1996, ricevuta il 21/3/1996, del 29/6/1998, notificata il 17/7/1998 e del 19/5/1999 ha tempestivamente sollecitato la presentazione della certificazione mancante, la cui mancata produzione è esclusivamente imputabile alla ricorrente: trascorsi invano tre mesi dai solleciti, il Comune ha doverosamente adottato ai sensi della norma richiamata l’atto impugnato.

7. In conclusione l’appello va respinto, poiché infondato.

8. L’omessa costituzione in giudizio del Comune esonera dalla pronuncia sulle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Oreste Mario Caputo

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO